

BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - LEGGE 9.12.1998 N. 431 ART. 11 E DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 7/6/1999.

Il Comune di Ceriale, in attuazione dell'art. 11 della legge 9.12.98 n. 431, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.6.199 , vista la delibera della Giunta Regionale n. 392 del 3 aprile 2009.

EMANA

il seguente bando di concorso che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999

ARTICOLO 1 REQUISITI DEI CONDUTTORI DI ALLOGGI

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo registrato ed in regola con l'assolvimento dell'imposta del registro per l'anno 2008; la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a contratti di locazione il cui canone sia superiore a € 8.320,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea . Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge 06/03/98 n. 40;
- B. Residenza anagrafica nel Comune di Ceriale
Il richiedente immigrato dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.;
- C. Titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;

- D. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- E. Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- F. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune che ha emanato il bando (€ 87.209,00)
- G. Valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a € 31.080,00;
- H. Valore dell'ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a € 17.650,00;
- I. Ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	10,0%	<= 4.160
B	11,5%	4.161 – 5.220
C	13,0%	5.221 – 6.240
D	14,5%	6.241 – 7.250
E	16,0%	7.251 – 8.320
F	17,5%	8.321 – 9.330
G	19,0%	9.331 – 10.400
H	20,5%	10.401 – 11.410
I	22,0%	11.411 – 12.420
L	23,5%	12.421 – 14.500
M	25,0%	14.501 – 17.650

- J. effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare, nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo, dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonee documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazioni del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

In caso di decesso del firmatario della domanda di contributo, subentrano rispettivamente nella domanda o nella erogazione del contributo i componenti del nucleo familiare come risultanti dalla domanda di partecipazione al bando (L'art 6 della legge 392/78 (c.d. legge dell'equo canone) regola espressamente la successione nel contratto di locazione: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente **conviventi**").

Le richieste presentate da parte di soggetti immigrati non in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133, saranno utilmente inserite nella graduatoria comunale e successivamente soddisfatte con i fondi propri regionali

ARTICOLO 2 COMPUTO DEL REDDITO

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. Nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2008 e riguardante il nucleo familiare presente alla data dell'emanazione del bando comunale.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

$\text{CS} = (\text{ISEfsa} \times \text{I}_{\text{max}})$
--

ARTICOLO 3 CALCOLO CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$$CT = [(CL - CS) / 12] \times N$$

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- a) se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- b) se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A - H	Euro 3.100,00
Fasce I - M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali (da 150,00= fino a 991,60= euro).

ARTICOLO 4 MODALITA' E TERMINI

- ❑ **MODULO STANDARD:** La domanda, corredata da fotocopie di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l'intero anno 2008, o documento originale equipollente, deve essere redatta unicamente su apposito modello che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in Piazza Nuova Italia, 1 - a partire dal 24/06/2009.
- ❑ **TERMINE DI PRESENTAZIONE:** La domanda dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo - P.zza Nuova Italia, 1, dal 24/06/2009 al 31/07/2009 (termine perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo).

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Ceriale per 15 giorni consecutivi; entro tale termine gli interessati possono richiedere la verifica del contributo attribuito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ceriale.

E' fatto riserva di poter modificare l'elenco definitivo nei casi di:

1. Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
2. Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;

L'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica dell'elenco di cui sopra, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata a.r. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti.

Nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente bando.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI :

- prive della firma;
- non compilate nelle parti essenziali ;
- prive di fotocopie ricevute o documento originale equipollente, attestanti il totale o parziale pagamento del canone di locazione per l'anno 2008.

Avverso la graduatoria definitiva gli interessati possono far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, reclamo scritto non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria. Sui ricorsi presentati l'Ufficio Servizi Sociali deciderà, con decisione inappellabile nei successivi 10 giorni.

ARTICOLO 5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi saranno assegnate al Comune dalla Regione Liguria.

A tal fine il Comune trasmetterà all'Amministrazione Regionale la richiesta di finanziamento dell'ammontare complessivo dei contributi da erogare ai soggetti inseriti nell'elenco.

Qualora le risorse trasferite al Comune fossero insufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi, l'Amministrazione Comunale provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti collocati nell'elenco degli aventi diritto.

ARTICOLO 6 MONITORAGGIO CONDIZIONE ABITATIVE

Il Comune raccoglie su apposita scheda di rilevazione a soli fini statistici le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA".

ARTICOLO 7 CONTROLLI

I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

La regione effettua, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo d'intesa approvato con DGR 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4 comma7, d.lgs. n. 109/1998, e artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto l'Amministrazione Comunale trasmette alla regione le informazioni essenziali alla determinazione dell'I.S.E.E. relative ad un campione dei propri beneficiari.

Il predetto campione risulta formato da tutti i richiedenti con ISEfsa nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale. (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) nell'ambito dei beneficiari con ISEfsa nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000 Euro fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

Ceriale, li 24/06/2009

Il T.P.O. Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Elena GIORDANO